

Studio Legale Paolizzi
(80134) Napoli via Toledo n. 116 Tel. e Fax 081.551.47.22
Studio: Lun., Merc. Ven.; ore 16,00 – 20,00
e-mail: studiolegalepaolizzi@gmail.com

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ill.mo Sig. Giudice Sezione II Civile

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

R.V.G. 1161/18

Istanza di modifica dell'accordo di ristrutturazione in
continuità del sovraindebitato ex Legge 3/2012

* * * * *
* * * * *

Nell'interesse della Signora

, **rappresentata e difesa nella presente**
procedura dallo Studio Legale Paolizzi Avv. Deodato Paolizzi CODICE
FISCALE PLZDDT66L08F839C indirizzo di posta elettronica certificata
deodatopaolizzi@avvocatinapoli.legalmail.it- indirizzo di posta elettronica studio
studiolegalepaolizzi@gmail.com , ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Napoli alla Via Toledo n.ro 116

PREMESSO

- Che, l'istante ha depositato il piano di accordo di ristrutturazione in continuità di cui alla legge 3/2012;
- Che è stata **fissata l'Udienza camerale del giorno 25 giugno 2020 ore 9,30** per la comparizione del proponente, del professionista e dei creditori di cui

all'allegato elenco deposito agli atti della procedura ai fini della omologazione;

CONSIDERATO

- **Che, il D.L. 23 dell'8 aprile 2020, art. 9, prevede che gli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23/02/2020, il debitore può presentare, sino alla Udiienza fissata per l'omologa istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano.**
- **Che, per la procedura in oggetto è stata fissata la data di adunanza dei creditori per l'eventuale omologazione dell'accordo;**
- **Che, la S.V. Ill.ma con provvedimento del 9 giugno 2020 inviato a mezzo pec in data 11/06/2020 ha concesso il termine di 90 giorni per il deposito di un nuovo piano;**
- Che, il nuovo accordo per la durata di anni 7. prevede la soddisfazione per i crediti chirografari da finanziamento della percentuale congrua al 50% , unitamente a quelli dell'Agenzia della Riscossione; mentre per i crediti chirografari da fornitura viene previsto una percentuale di soddisfo del 20%; I creditori privilegiati vengono soddisfatti per intero per la durata del piano
- **Che, facendo riferimento a quanto già riportato agli atti del fascicolo processuale, che qui si intendono integralmente riportati, si evidenzia che il Creditore Banco di Napoli, nell'ultimo accordo depositato, erroneamente veniva riportato tra i creditori chirografari per l'importo da soddisfare pari ad € 32.035,95, mentre la sua natura, come da rilievo del Creditore, è privilegiata e pertanto nel nuovo accordo , unitamente all'altro mutuo ipotecario per l'importo di € 131.894,18 , per i quali non risultano ancora scaduti i benefici del termine, vengono proposti fuori dall'accordo di sovraindebitamento, e**

considerati a tale titolo quali creditori estranei, col perfezionamento di un accordo stragiudiziale di rinegoziazione del debito con pagamento di una rata proposta di € 900,00 mensili sino a totale estinzione del debito.

- Che, la giurisprudenza di merito ha già consolidato l'orientamento in merito alla concessione di un nuovo termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano o accordo anche con riferimento alla durata temporale. Cfr. Tribunale di Napoli del 3/04/2020; Tribunale di Mantova del 3/02/2020.
- Che, pertanto il debitore _____ ha predisposto la nuova proposta di accordo con i creditori in continuità dell'attività agricola, che si allega sotto la lettera a);
- Che, quindi l'Avv. Aldo De Luca, quale professionista incaricato da codesto On.le Tribunale di Benevento, ha redatto, ex art. 9 comma II della L. 3/2012, ha predisposto l'attestazione sulla fattibilità della proposta del piano di accordo con i creditori in continuità della attività dell'impresa agricola con tutti i documenti forniti dalla _____, che si allega sotto la lettera B

CHIEDE

- Alla S.V. Ill.ma, ritenuti sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli art. 7, 8 e 9 della Legge 3/2012, così come attestati dal professionista delegato Avv. Aldo De Luca sulla fattibilità dell'accordo con i creditori in continuità della attività agricola, di fissare l'udienza di cui all'art. 10 della L.3/2012, previa sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.306/2012 pendente presso il G.E. Dott.ssa Serena Berruti del Tribunale di Benevento, nonché la sospensione di ogni procedura esecutiva di pignoramento presso terzi esistente, emettendo ogni necessario ed opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 12/bis comma 2 della L. 3/2012 **CON**

RISERVA di apportare alla proposta di accordo le opportune ed eventuali modifiche o integrazioni alla luce di eventuali osservazioni che la S.V. Ill.ma vorrà indicare

Si allegano

- a) Proposta di accordo con i creditori in continuità;
- b) Prospetto di soddisfo dei creditori dell'accordo;
- c) Piano di ammortamento dell'accordo;
- b) attestazione del piano di fattibilità dell'accordo di ristrutturazione del debito con continuità dell'attività agricola

Napoli, 07/10/2020

Con Osservanza

F.to Avv. Deodato Paolizzi